

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 11-06-20 N.17

Assessorato: BILANCIO E TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI

Oggetto: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE DELL'ANNO 2019

=====

Proposta di delibera di iniziativa del SINDACO, Sig. Gaetano Tebaldi.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15 aprile 2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020–2022, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020–2022 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23 aprile 2020 è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione, sezione contabile, anni 2020, 2021, 2022”.

Preso atto del contenuto dell’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

Dato atto che in sede di approvazione del Decreto legge n. 18/2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19*”, sono stati differiti i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e per il Rendiconto 2019, ovvero stabilendo il **31 luglio 2020** e il 30 giugno 2020 per il Rendiconto.

Vista la Legge 27.12.2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.) e in particolare il seguente comma, dell’unico articolo:

- “**comma 738.** *A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... omissis ...*”.

Considerato che il comma 660 della medesima legge 147/2013 dà facoltà al Comune di deliberare “... *ulteriori riduzioni ed esenzioni ... e che la copertura possa essere assicurata attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”.

Esposto che, secondo Autorevole Dottrina, il diritto tributario è “*quel ramo del diritto amministrativo che espone i principi e le norme relativi all'imposizione e alla riscossione dei tributi e analizza i conseguenti rapporti giuridici tra gli enti pubblici e i cittadini*”; ne discende pertanto la soggiacenza del diritto tributario, a quei principi di diritto pubblico/amministrativo per cui, pur ammettendo la possibilità di introdurre agevolazioni a favore dell'Utenza nell'ambito dei poteri attribuiti all'Ente Comunale, *ex art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/97* – i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi – tali forme devono sottostare ai principi generali del diritto amministrativo della “ragionevolezza” e della “non discriminazione”.

Dato atto che al fine di mitigare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, caratterizzata da oggettive situazioni di chiusura di talune “attività” – con conseguente diminuzione di rifiuti prodotti – si ritiene opportuno introdurre una prima agevolazione per tutti i Contribuenti, **ovvero il differimento dei termini di pagamento della tassa rifiuti, dagli usuali luglio/settembre, a ottobre/novembre e una seconda relativamente alle sole “attività” che abbiano chiuso l'esercizio a seguito dei provvedimenti emanati (o promulgati) per il contrasto alla nota pandemia da Covid-19.**

Esposto succintamente che:

- *Il 30 gennaio 2020*, a seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri confermava i primi due casi di contagio riscontrati in Italia.
- *Il 23 febbraio 2020* (a seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto) il Consiglio dei Ministri, approvava un decreto legge (n. 6/2020, conv. in L. 13/2020) volto a introdurre misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il Presidente del Consiglio dei Ministri, firmava il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del D.L. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto.
- *Il 4 marzo 2020* il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Istruzione, annunciavano la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università al fine di contenere il contagio epidemiologico.
- *Il 9 marzo 2020* il Presidente del Consiglio dei Ministri, firmava il D.P.C.M. (9 marzo 2020) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, estendendo le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.
- *Il 16 marzo 2020*, il Consiglio dei Ministri approvava il Decreto #CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.
- *Il 22 marzo 2020*, il Presidente del Consiglio dei Ministri firmava il D.P.C.M. recante norme per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, prevedendo **la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche.**

- *Il 10 aprile 2020*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, annunciava di aver firmato il nuovo D.P.C.M. con cui venivano prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- *Il 15 maggio 2020*, il Consiglio dei Ministri approvava un decreto-legge, volto a introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la disciplina degli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Preso atto pertanto del “fermo” di molte attività economiche imposto dall'emergenza Covid-19 e che tale situazione ha alimentato la necessità di “abbassare” l'importo della Tassa Rifiuti da corrispondere per l'anno 2020, alla luce altresì dell'oggettiva diminuzione delle quantità di rifiuti prodotti (da parte delle utenze non domestiche).

Dato atto che la minore produzione di rifiuti incide solo in parte sui costi del servizio, ovvero sui costi variabili connessi allo smaltimento dei rifiuti, al loro conferimento, mentre diventerebbe irragionevole proporre una riduzione anche dei “costi fissi”, poiché non è da escludersi che l'emergenza sanitaria abbia comportato, di fatto, un aumento di taluni costi fissi di cui si compone la Tassa rifiuti.

Ritenuto opportuno applicare alle utenze **non domestiche ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari**, l'agevolazione **pari a mesi tre di esclusione della parte variabile della tariffa applicata, previa richiesta prodotta dalle Utenze non domestiche, da presentare al protocollo comunale entro i termini di pagamento della prima rata, con contestuale e ulteriore dichiarazione di chiusura dell'attività, in relazione ai provvedimenti adottati atti a contrastare l'emergenza Covid-19** e in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, con finanziamento a carico della “fiscalità generale” *lato sensu*, ovvero con trasferimento erariale, *ex art.* 186, D.L. 34/2020 (c.d. “Cura Italia”).

Ripreso l'art. 106, comma 1, del surriferito D.L. 19-5-2020, n. 34, per cui *“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni ...”*.

Dato atto che il comma 5, del richiamato articolo 107 del D.L. 18/2020, (legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) ha altresì previsto che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 e determinato dalla Provincia di Verona, con deliberazione di G.P. n. 23/1593 del 14.11.1996, nella misura del 5% e poi sempre confermato.

Espresso che l'articolo 38-bis del D.L. 26-10-2019, n. 124 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* (legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) ha introdotto semplificazioni in materia

di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, ovvero che per tutti i pagamenti disposti tramite F24, l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia/Città metropolitana, introducendo a questo fine una "presunzione relativa" di quantificazione dell'ammontare della TEFA che viene fissata al 5%".

Visti:

- il T.U.E.L., D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente approvato con delibera consiliare n. 66 del 30.09.1991 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 06.02.2020;
- Il Regolamento I.U.C. – Sezione TA.RI. – approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 19.05.2014;
- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 06.10.1973;
- il Regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 15.02.2013;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 18 del 19.02.2015 e successive modificazioni.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Ritenuto di provvedere in merito,

PROPONE DI DELIBERARE

(ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in epigrafe novellato)

- 1) **Di stabilire per l'anno 2020** alle **utenze domestiche** la seguente tariffa, corrispondente a quanto deliberato per l'anno 2019, in relazione al numero dei componenti:

Numero dei Componenti	Coefficiente Kb applicato (min. ARPAV)	Quota fissa della tariffa (Euro/mq)	quota variabile della tariffa (Euro/Utenza)
1	0,48	0,155762	60,466512
2	1,02	0,183020	128,491337
3	1,33	0,204437	167,542626
4	1,46	0,221960	183,918973
5	1,33	0,239483	167,542626
6	1,77	0,253112	222,970262

- 2) **Di stabilire per l'anno 2020**, alle **utenze non domestiche** le tariffe corrispondenti a quanto deliberato nell'anno 2019, riportate come segue:

N.	ATTIVITA'	Coeffic.Kc (min. DPR 158/99)	Coeffic.Kd (min. DPR 158/99)	QUOTA FISSA (Euro/mq)	QUOTA VARIABILE (Euro/mq)	TOTALE (Euro/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	3,28	0,133741	0,559988	0,693729
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,50	0,100306	0,426820	0,527126

3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,51	4,20	0,170520	0,717058	0,887578
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	0,254108	1,067051	1,321158
5	Stabilimenti Balneari	0,38	3,10	0,127054	0,529257	0,656311
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82	0,113680	0,481453	0,595133
7	Alberghi con ristorante	1,2	9,85	0,401223	1,681672	2,082894
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76	0,317635	1,324850	1,642484
9	Case di cura e riposo	1	8,20	0,334352	1,399970	1,734322
10	Ospedali	1,07	8,81	0,357757	1,504114	1,861871
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78	0,357757	1,498993	1,856749
12	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50	0,183894	0,768276	0,952170
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15	0,331009	1,391434	1,722443
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08	0,371131	1,550211	1,921342
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92	0,200611	0,839982	1,040593
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,9	8,90	0,635269	1,519480	2,154749
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,9	8,95	0,635269	1,528016	2,163285
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76	0,274169	1,154122	1,428291
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	0,364444	1,528016	1,892460
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13	0,127054	0,534379	0,661433
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50	0,183894	0,768276	0,952170
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	45,67	1,862341	7,797152	9,659493
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78	1,621608	6,791563	8,413171
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,324034	5,538419	6,862454
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55	0,675391	2,825550	3,500941
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60	0,514902	2,151174	2,666076
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	2,397305	10,031982	12,429287
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82	0,521589	2,188734	2,710323
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70	1,170233	4,899896	6,070128
30	Discoteche, night club	1,04	8,56	0,347726	1,461432	1,809159

3) **Di stabilire** per l'anno 2020, alle utenze non domestiche ad eccezione delle farmacie e dei negozi di generi alimentari, l'agevolazione pari a mesi tre di esclusione della parte variabile della tariffa applicata, previa richiesta prodotta dalle Utenze non domestiche, da presentare al protocollo comunale entro i termini di pagamento della prima rata, con contestuale e ulteriore dichiarazione di chiusura dell'attività, in relazione ai provvedimenti adottati atti a contrastare l'emergenza Covid-19 e in

particolare secondo il disposto dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, con finanziamento a carico della "fiscaltà generale" *lato sensu*, ovvero con trasferimento erariale, *ex art.* 106, D.L. 34/2020 (c.d. "Cura Italia").

- 4) **Di indicare** in via previsionale "il costo" stimato dell'agevolazione *de qua* in Euro 35.000,00.
- 5) **Di disporre** che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per la durata stabilita dall'art. 124, primo comma, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che nella sezione della trasparenza del sito comunale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.
- 6) **Di dichiarare** in presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il processo di programmazione, consentendo l'utilizzo delle risorse finanziarie nel minor tempo possibile ed incrementando, di conseguenza, l'efficacia dell'azione amministrativa.

IL SINDACO

Gaetano TEBALDI

Oggetto: TA.RI. (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE DELL'ANNO 2019

PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

data 15-06-20

Il Responsabile del servizio
GOBBETTI LAMBERTO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

data 15-06-20

Il Responsabile del servizio
GOBBETTI LAMBERTO